

La chance della rivalutazione dei beni di impresa: modalità e beni interessati

di Federico Gavioli

Pubblicato il 5 ottobre 2020

E' prevista una nuova chance per le imprese che intendono rivalutare i beni d'impresa; il decreto Agosto introduce una versione della rivalutazione di grande appeal (beni materiali e immateriali) per il solo anno 2020. Si tratta di una interessantissima operazione soprattutto alla luce della sostanziosa riduzione dei costi fiscali rispetto alle precedenti versioni.

La rivalutazione dei beni di impresa nel DL Agosto



Il decreto Agosto all'art. 110, del [decreto legge 14 agosto 2020, n. 104](#), prevede la riapertura dei termini per effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, da parte dei soggetti IRES di cui all' art. 73, comma 1, lett. a) e b), del DPR 917/86, cd. TUIR, non las adopter ai sensi della Sezione II, del capo I, della L. 21 novembre 2000, n. 342.

Il decreto Agosto consente alle imprese assoggettate a IRES che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, anche in deroga alle disposizioni del Codice Civile e alle norme speciali, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (cd. immobili merce), mediante il pagamento di una imposta sostitutiva.

Possono effettuare la rivalutazione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa e precisamente:

- le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata residenti nel territorio dello Stato;
- le società cooperative e di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
- società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di

- cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende speciali;
 - gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e soggetti equiparati;
 - gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per i beni relativi all'attività commerciale esercitata;
 - le società di ogni tipo e gli enti non residenti, compresi i trust, nonché le persone fisiche non residenti, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Il comma 7, dell'art. 110, del decreto Agosto stabilisce l'applicabilità, in quanto compatibili, di norme adottate con riferimento a esercizi precedenti in materia di rivalutazione.

Si tratta degli artt. 11, 13, 14 e 15 della L. n. 342 del 2000 e dei relativi decreti attuativi (decreti del Ministro delle finanze n. 162 del 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze n. 86 del 2001), nonché dei co. 475, 477 e 478 dell'art. 1, della L. n. 311 del 2004 (legge Finanziaria 2005).

In particolare, il richiamo all'art. 15 della L. n. 342 prevede l'applicabilità delle norme sulla rivalutazione, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche dalle:

- imprese individuali;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice ed equiparate.

(Per ulteriori approfondimenti...[“Legge di bilancio 2020: la rivalutazione dei beni d'impresa”](#))

Rivalutazione dei beni di impresa: i beni interessati

Possono formare oggetto di rivalutazione i beni d'impresa, con esclusione degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, costituenti immobilizzazioni.

La rivalutazione dei beni di impresa è applicabile a:

- immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili. Il riferimento è agli immobili, ai beni mobili iscritti in pubblici registri, agli impianti e i macchinari, alle attrezzature industriali e commerciali;
- immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati.
Tra questi rientrano, per esempio, i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione

delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione, le licenze, i marchi, il know-how e altri diritti simili iscritti nell'attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

- partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

I beni esclusi dalla rivalutazione

Per converso, come indicato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E/2017 (che si riferiva alla rivalutazione contenuta nella legge di Bilancio 2017 ma sostanzialmente identica a quella oggetto del presente commento, con i periodi temporali differenti) non possono formare oggetto di rivalutazione invece:

- i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (materie prime, merci, prodotti finiti, etc.).
Si ritiene siano esclusi tutti i beni merce, nonostante la norma si limiti a prevedere l'esclusione solo con riferimento alla categoria degli immobili merce;
- l'avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni, comprese quelle convertibili, etc.);
- le partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, ancorché considerate di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c..

Va evidenziato che in generale, i beni destinate a partecipare per più esercizi all'attività produttiva (immobilizzazioni) devono essere iscritti in base al costo di acquisto o di produzione, e sistematicamente ammortizzati, per cui una quota del loro valore deve essere sottratta in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Con riferimento alle partecipazioni in società nei confronti delle quali viene esercitata un'influenza dominante o notevole (rispettivamente controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile), in alternativa al criterio del costo, il Codice Civile consente di iscrivere le attività per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato e dagli artt. 2423 e 2423-bis c.c..

L'avviamento (se acquisito a titolo oneroso), i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale.

I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo


conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte all'equo valore di mercato (fair value).

Le altre attività che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte in base al costo di acquisto o, in alternativa, al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.

Come si effettua la rivalutazione dei beni

Diverse sono le modalità di rivalutazione dei beni in commento, e a tal proposito valgono le disposizioni espresse in passato, con particolare riferimento al **D.M. 162/2001** (Regolamento recante modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342).



La rivalutazione effettuata secondo le modalità sub 1) e sub 2) non potrà mai portare il costo rivalutato del bene ad un valore superiore a quello di sostituzione.

Per valore di sostituzione si intende il costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia, oppure il valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino della sua originaria funzionalità.

La rivalutazione proporzionale del valore lordo dei beni e del relativo fondo di ammortamento (ipotesi sub 1), ad esempio, consente di ammortizzare il bene secondo il piano di ammortamento originario, mentre la rivalutazione del solo valore lordo (ipotesi sub 2) può determinare sia il mantenimento che il prolungamento della durata del periodo di ammortamento.

La rivalutazione operata attraverso la riduzione del fondo di ammortamento (ipotesi sub 3), infine, determina un allungamento del predetto periodo di ammortamento.

Possibile solo la rivalutazione civilistica

Particolare interesse, in riferimento alla disposizione in commento, è certamente il fatto che la norma contenuta nell'art. 110 del decreto Agosto, concede la possibilità di operare la rivalutazione anche su un singolo bene (rientrante tra quelli rivalutabili, cioè diverso dai beni-merce) senza dunque dover quindi necessariamente rivalutare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria con applicazione di un unico criterio all'interno della medesima categoria.

In sostanza si potrà all'interno di una categoria composta, per esempio di due cespiti:

- rivalutare un cespite e lasciare inalterato il valore dell'altro;
- oppure rivalutare un cespiti solo civilisticamente, rivalutare l'altro bene anche fiscalmente (pagando il 3%).

Il decreto Agosto consente alle imprese di avere a disposizione due possibili alternative potendo effettuare una rivalutazione gratuita, senza ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori, e a pagamento, versando l'imposta sostitutiva del 3%, in modo da ottenere la rilevanza fiscale dei valori rivalutati.

Tale possibilità è contenuta nel citato art. 110 del decreto Agosto.

Infatti, la disposizione prevede che il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione dei beni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP, mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva.

Il fatto che il legislatore abbia utilizzato il termine «può essere riconosciuto» porta a ritenere che il soggetto interessato è in grado di effettuare la stessa operazione senza il pagamento del tributo, gratuitamente.

In tale ipotesi si ritiene che l'esposizione in bilancio del maggior valore sia sicuramente legittima in deroga alla disciplina civilistica ordinaria.

A cura di Federico Gavioli

Lunedì 5 ottobre 2020

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

